CAMERA DEI DEPUTATI N. 2208

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TITOMANLIO VITTORIA, BUZZI, FABBRI FRANCESCO, PATRINI

Presentata il 25 marzo 1965

Interpretazione autentica della legge 28 luglio 1961, n. 831, per quanto concerne i concorsi per il conferimento di cattedre nei Conservatori di musica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che ci onoriamo presentare è motivata dalla necessità di fissare alcune norme, relative ai concorsi per il conferimento delle cattedre nei conservatori di musica.

La *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1965, ha pubblicato la revoca del decreto ministeriale del 1° luglio 1964 (riportato dalla *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1964, n. 263) con il quale decreto erano stati indetti i concorsi per titoli negli Istituti di istruzione artistica, ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n .831. Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 3 del suddetto decreto era in contrasto con l'articolo 21 della citata legge, per quanto attiene ai conservatori di musica regolati da un ordinamento diverso da quello previsto per gli altri istituti artistici.

Pertanto, ad evitare interpretazioni errate che alterino lo spirito dell'articolo 21 ed un ulteriore annullamento di un nuovo bando di concorso (concorso atteso da ben 5 anni) si rende opportuna l'approvazione del seguente articolo unico. che concorda con l'articolo 21 della legge n. 831 e rappresenta la chiara applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165 (tabella *C*-1) riguardante i conservatori di musica. Tale legge classifica gli insegnanti di conservatori di musica in 3 ruoli diversi. Ad esempio: dalla citata tabella *C*-1 si rileva che l'insegnamento del violino appartiene al secondo ruolo, mentre l'insegnamento del violino complementare appartiene al terzo ruolo e, per conseguenza, la stessa divisione di ruolo si rileva tra l'insegnamento di pianoforte e quello di pianoforte complementare, tra l'insegnamento di viola e quello di viola complementare, e tra l'insegnamento di organo e quello di organo complementare.

Tuttavia, le materie letterarie, ivi compresa la letteratura poetica e drammatica, appartengono allo stesso ruolo e sono perciò materie previste per l'ammissione ai suddetti concorsi.

Vogliamo augurarci che la seguente norma interpretativa, ritenuta doverosa, debba trovare il consenso degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti non di ruolo dei Conservatori di musica che abbiano titolo per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, non possono mediante tali concorsi ottenere la nomina in cattedre classificate in un ruolo diverso da quello cui appartiene l'insegnamento svolto durante il periodo previsto dal suddetti articolo 21 per l'ammissione ai concorsi.

Le materie letterarie relative ai conservatori di musica (letteratura poetica e drammatica, lingue e lettere italiane, storia e geografia) appartengono allo stesso ruolo e, pertanto, sono da considerarsi « materie corrispondenti » ai fini del servizio prestato per l'ammissione ai concorsi previsti dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831.